



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidente del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA

TAR Lazio, Roma (Sezione II Ter) n. 13056 dd. 28.6.2024 – funzione preliminare del procedimento di assoggettabilità a VIA (screening) e rapporto col procedimento di VIA – ratio comune: garantire la più ampia tutela ambientale – valutazione tecnica discrezionale: limiti al giudizio del G.A.

Con la sentenza in commento il Giudice Amministrativo ha ribadito alcuni concetti fondamentali in materia di VIA. Innanzitutto, ha ricordato che la V.I.A. è configurata come procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione, trattandosi di un procedimento di valutazione *ex ante* degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo è proteggere la salute umana, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile (art. 3, direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 97/11/CE). Ha ribadito, poi, che il c.d. *screening*, di cui all'art. 19 D. lgs. 152/2006, a sua volta, ha ad oggetto l'"*impatto*", ovvero la "*alterazione dell'ambiente latu sensu inteso: solo che esso svolge una funzione preliminare per così dire di "carotaggio", nel senso che "sonda" la incidenza della progettualità sull'ambiente e sulla salute pubblica; l'Amministrazione, ove ravvisi una significatività della stessa in termini negativi, impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura di VIA, altrimenti, consente di pretermetterla. Lo screening, pertanto, data la sua complessità e l'autonomia riconosciutagli dallo stesso Codice ambientale, è esso stesso una procedura di valutazione di impatto ambientale, meno complessa della V.I.A., la cui previsione risponde a motivazioni comprensibilmente diverse, tant'è che "il rapporto tra i due procedimenti appare configurabile graficamente in termini di cerchi concentrici caratterizzati da un nucleo comune rappresentato dalla valutazione della progettualità proposta in termini di negativa incidenza sull'ambiente, nel primo caso in via sommaria e, appunto, preliminare, nel secondo in via definitiva, con conseguente formalizzazione del provvedimento di avallo o meno della stessa.*" (così Consiglio di Stato sez. II, 07/09/2020, n.5379).

Tanto premesso, il TAR afferma che, sebbene i termini perentori del procedimento di *screening* siano fissati specificamente a tutela della parte istante (cfr. art. 19, comma 11) – ciò non può significare che alla stessa parte istante debba poi essere riconosciuta la facoltà di ampliarli *ad libitum*, laddove emergano profili critici che necessitano, secondo l'Amministrazione procedente, l'approfondimento tipico, appunto, della sede naturale della V.I.A. Nel caso in cui la Regione territorialmente interessata dall'intervento rispetto alla procedura di assoggettabilità a VIA ministeriale, trasmetta il proprio parere negativo anche direttamente alla Società istante, la quale si voglia attivare per approfondire con la Regione le criticità segnalate, resta a *latere* del procedimento di competenza del Ministero, il quale non è tenuto ad attendere che la Regione partecipante modifichi la posizione (peraltro non vincolante) formalmente espressa nell'ambito del procedimento stesso. Il Ministero, infatti, ai sensi dell'art. 19, comma 5, citato è tenuto svolgere le sue verifiche, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del Dlgs. n. 152/2006, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali. La decisione se assoggettare a procedimento di VIA l'opera pertanto è di sua esclusiva competenza.

In ogni caso, la ratio dello *screening* è quella di garantire per quanto possibile il più elevato livello di tutela ambientale, non limitandosi ad una valutazione parziale della proposta; in quest'ottica, è corretto il richiamo da parte del Ministero resistente anche ai principi europei di precauzione e prevenzione, quali necessario postulato del giudizio, solo ipotetico, di nocività per l'ambiente sotteso alla procedura di assoggettabilità. Se è vero, infatti, che essi non possono essere intesi nel senso della meccanicistica imposizione della V.I.A. ogniqualevolta insorga un dubbio sulla probabilità di danno all'ambiente, è egualmente vero che la logica di tutela dell'ambiente,

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

sottesa all'assoggettamento a V.I.A., non può non orientare verso la stessa in tutti i casi in cui si ritenga necessario un approfondimento progettuale ben più pregnante della mera integrazione e chiarimento richiedibile in fase di *screening*.

Laddove, *"per fattori obiettivamente esternati si ipotizzi la lesività di un progetto, appare corretto cautelarsi - rectius, più propriamente, cautelare la collettività e quindi, in senso più ampio, l'ambiente - non impedendo la realizzazione dell'intervento, ma, semplicemente, imponendo l'approfondimento dei suoi esiti finali"*.

Il Giudice conclude, infine, ricordando come, in base a giurisprudenza del tutto pacifica, la valutazione di incidenza ambientale, similmente alla valutazione di impatto ambientale, è espressione dell'esercizio di discrezionalità tecnica, oltre che amministrativa, ed è sindacabile da parte del giudice amministrativo soltanto nell'ipotesi in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta dall'Amministrazione in modo inadeguato. Tale discrezionalità, peraltro, secondo la giurisprudenza, risulta *"ancora più rilevante con riferimento alla fase di screening, connotata da una sostanziale sommarietà, e, conseguentemente, doverosamente ispirata a più rigorose esigenze di cautela: in pratica, la soglia di negatività ed incisività dell'impatto può paradossalmente essere ritenuta travalicabile con margini più ampi in sede di delibazione preliminare, proprio perché di per sé non preclusiva degli esiti della successiva V.I.A."* (in questi termini, Consiglio di Stato n. 5379/2020).

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202311651&nomeFile=202413056_01.html&subDir=Provvedimenti